



Comune di Giovinazzo

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 21/06/2017 a registro generale n.ro 349/2017 e vi rimarrà fino al 06/07/2017.

Li 21/06/2017

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Nicola Rucci

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 349/2017

SETTORE 2° – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

n.193/2017 del 16.06.2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE, DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. NOMINE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità.
- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

In data 16 giugno 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Angelo Domenico Decandia

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2012, con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento in concessione, a soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/97, delle attività relative alla gestione ordinaria e straordinaria delle entrate tributarie e patrimoniali comunali;

Ritenuto di procedere all'attivazione di una procedura di gara per l'affidamento in concessione dei servizi e delle funzioni in oggetto;

Richiamato l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 intitolato "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni";

Viste le linee guida numero 3 dell'ANAC, in attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti «nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» e in particolare il punto 10.1 dove si dispone: «Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal Responsabile del procedimento nei seguenti casi:

1. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
2. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
3. prestazioni che richiedono l'appalto di una pluralità di competenze;
4. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti e di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5. per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impegnano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento»;

Considerata la necessità, in adempimento a quanto disposto all'art. 31 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e dalle predette Linee guida, di individuare i soggetti preposti agli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento di gara e di direttore dell'esecuzione del contratto;

Ritenuto pertanto:

1. **di individuare**, trattandosi di appalto di particolare complessità, il Responsabile Unico del Procedimento di gara, nella persona della dott.ssa Di Molfetta Caterina, responsabile dell'ufficio gare ed appalti dell'ente, in possesso dei necessari titoli di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento con adeguata competenza professionale in relazione ai compiti assegnati;
2. **di nominare** il direttore dell'esecuzione del contratto, nella persona della dott.ssa Maria Pina FUCILLI, responsabile dell'ufficio fiscalità dell'ente, in possesso della necessaria qualificazione ed esperienza professionale;

VISTO l'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 il quale statuisce che:

«1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi

prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della [legge 24 giugno 1997, n. 196](#) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2»;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2017/QMIG del 30 marzo 2017, la quale ha chiarito che:

«il compenso incentivante di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, riguarda non soltanto lavori, ma anche servizi e forniture, come anche ritenuto dalla Sezione remittente nel parere reso sul primo quesito proposto dal Comune di Medicina, il che aggiunge ulteriori elementi di differenziazione rispetto all'istituto di cui all'art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006.

Tale interpretazione è avvalorata dalla giurisprudenza della Corte in sede consultiva (cfr. Sezione di controllo Lombardia, deliberazione n. 333/2016/PAR) che, da un lato ammette che gli incentivi siano da riconoscere anche per gli appalti di servizi e forniture e, dall'altro, che tra i beneficiari degli stessi non possano comprendersi coloro che svolgono attività relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza. In tal senso è anche l'avviso di questa Sezione che, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG, ammette che «la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7-ter, ed introduce, all'art. 113, nuove

forme di «incentivazione per funzioni tecniche»;

Ritenuto, pertanto, destinare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, ad un apposito fondo risorse finanziarie un ammontare non superiore al 2 per cento sull'importo dei servizi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti a tal fine individuati per le attività di RUP e di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, assumendo il relativo impegno di spesa presunto di euro 20.000,00 e prevedendo che la ripartizione della parte più consistente delle risorse (l'80%) debba avvenire con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento che sarà adottato dall'ente;

Dato atto che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente del settore Finanziario conflitti di interesse, anche potenziali rispetto ai destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n.241 e succ. mod. ed int.;

Viste tutte le disposizioni normative vigenti in materia e in particolare:

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

1. **Di attivare** una procedura di gara per l'affidamento dei servizi relativi alle attività di gestione, di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del comune di Giovinazzo, nell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016.
2. **Di individuare**, trattandosi di appalto di particolare complessità, il Responsabile Unico del Procedimento di gara, nella persona della dott.ssa Caterina Di Molfetta, responsabile dell'ufficio gare ed appalti dell'ente, in possesso dei necessari titoli di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento con adeguata competenza professionale in relazione ai compiti assegnati.
3. **Di nominare** il direttore dell'esecuzione del contratto nella persona della dott.ssa Maria Pina FUCILLI, responsabile dell'ufficio fiscalità dell'ente, in possesso della necessaria qualificazione ed esperienza professionale.
4. **Di destinare**, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, ad un apposito fondo risorse finanziarie un ammontare non superiore al 2 per cento sull'importo dei servizi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti a tal fine individuati per le attività di RUP e di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, assumendo il relativo impegno di spesa presunto di euro 20.000,00, prevedendo che la ripartizione della parte più consistente delle risorse (l'80%) debba avvenire con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento che sarà adottato dall'ente.
5. **Di impegnare** la spesa complessiva relativa al fondo, di € 20.000,00 IVA inclusa al capitolo 190, del bilancio finanziario 2017/2019 con riferimento all'anno 2017 in cui la stessa è esigibile.
6. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio Gare e Appalti per la predisposizione degli atti e delle procedure di gara.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.